Dicembre
2022

Notiziario Civile e Lavoro

Corte d'Appello di Perugia

Numero
6



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

GIURISPRUDENZA EUROPEA 4
GIURISPRUDENZA NAZIONALE 5
CORTE COSTITUZIONALE 5
CASSAZIONE SEZIONI UNITE 6
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI 7
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE 10
CODICE PROCEDURA CIVILE 10
DOMANDA 10
OPPOSIZIONE DI TERZO ALL'ESECUZIONE 10
PROVE 10
NULLITA' 11
CODICE CIVILE 11
AZIONE REVOCATORIA 11
CLAUSOLA PENALE 11
CONDOMINIO NEGLI EDIFICI 12
PROPRIETA' 12
RECESSO E RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO 13
RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE 13
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO 14
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE 14
CONTRATTO DI APPALTO 15
CONTRATTO DI VENDITA 15
CONSUMATORE 15
ALTRI CONTRATTI 16
DANNO PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE 16
DIVORZIO 16

CONTRATTI BANCARI 17
SANZIONI AMMINISTRATIVE 17
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. LAVORO 19
LAVORO PUBBLICO 19
PREVIDENZA E OBBLIGO CONTRIBUTIVO 20
CONTRATTO DI AGENZIA 21
CONTRATTO DI APPRENDISTATO 22

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA EUROPEA



Corte Giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, sentenza 22 novembre 2022 nella causa C-69/2021

L'art. 5 della direttiva 2008/115/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in combinato disposto con gli artt. 1 e 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché con l'art. 19, paragrafo 2, di quest'ultima, deve essere interpretato nel senso che: esso osta all'adozione di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento nei confronti di un cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare e che è affetto da una grave malattia, allorché sussistono gravi e comprovati motivi per ritenere che, in caso di rimpatrio, l'interessato possa essere esposto, nel paese terzo verso il quale verrebbe allontanato, al rischio reale di un aumento significativo, irrimediabile e rapido del suo dolore, a causa del divieto, in tale paese, della sola terapia analgesica efficace. Uno Stato membro non può stabilire un termine fisso entro il quale siffatto aumento debba concretizzarsi affinché esso possa essere d'ostacolo a tale decisione di rimpatrio o tale misura di allontanamento (fattispecie relativa ad uno straniero irregolare affetto da una grave patologia di tumore al sangue che aveva trovato ristoro nei Paesi Bassi con la somministrazione di cannabis terapeutica a fini analgesici, la cui applicazione sarebbe stata vietata in Russia, terra d'origine nello straniero).

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CORTE COSTITUZIONALE

Corte Costituzionale, sentenza n. 238, ud. 18/10/2022 - deposito 28/11/2022

Vanno dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) e dell'art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevedono l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur essendo iscritti ai relativi albi professionali, non possono iscriversi alla Cassa previdenziale di riferimento in quanto svolgono contestualmente anche un'altra attività lavorativa e sono, dunque, iscritti alla corrispondente forma di previdenza obbligatoria. La vocazione universalistica della gestione separata dell'INPS consente di affermare che tale istituto costituisce l'imprescindibile momento di compimento e chiusura del sistema generale della tutela previdenziale, assolvendo ad una funzione complementare e non già rigidamente alternativa.

CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 35318 ud. 13/09/2022 - deposito 30/11/2022

Le Sezioni Unite Civili, decidendo su questione di massima di particolare importanza, in tema di tutela del terzo trasportato danneggiato da sinistro stradale, hanno affermato che l'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito; che tale tutela presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile; che nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, al trasportato danneggiato compete esclusivamente l'azione diretta prevista dall'art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 33645 ud. 11/10/2022 - deposito 15/11/2022

Le Sezioni Unite Civili, decidendo su questione di contrasto e di massima di particolare importanza, sulla configurabilità di un danno "*in re ipsa*" nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, hanno affermato che il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è rappresentato dalla concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta; che se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato; che il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato.

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 33719 ud. 27/09/2022 - deposito 16/11/2022

Le Sezioni Unite Civili, decidendo su questione di contrasto e di massima di particolare importanza, hanno affermato: che in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è un elemento essenziale del contenuto del contratto, in quanto non si tratta di una norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo del suo oggetto; che non integra norma imperativa la disposizione - qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. artt. 51 e ss. e 53 t.u.b.) - la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito.

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 32914 ud. 27/09/2022 - deposito 08/11/2022

Le Sezioni Unite Civili, decidendo su questione di massima di particolare importanza, in materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, hanno affermato che, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, vanno operate le seguenti distinzioni: a) la «*condictio indebiti*», ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, opera in presenza di una rivalutazione della condizione «del richiedente o avente diritto», ove si accerti l'insussistenza «ab origine» dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile; b) la «*condictio indebiti*» non opera, e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell'*an debeatur*, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto *ex tunc*, «delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)», sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica; c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di una modifica, con effetto *ex tunc*, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità.

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Civ. sez. I, ordinanza n. 35039 - deposito 29/11/2022

In tema di rapporti bancari, la limitazione, entro il decennio, del termine di conservazione della documentazione bancaria (espressa dall'art. 119, comma 4 TUB) corrisponde ad un principio generale (art. 2220 c.c.), che, in quanto tale, non può che trovare applicazione, anche per i contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore del d. lgs. n. 385/1993 (TUB) e, ancor prima, della legge n. 154/1992. Sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione del termine decennale, si desumono dalla lettura di tali norme (codicistica e di legislazione speciale) come fornita dalla giurisprudenza di legittimità. Non sussiste spazio per una loro interpretazione che affermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso l'applicazione del termine; d'altronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca.

Cass. Civ. sez. I, sentenza n. 34950 ud. 27/09/2022 - deposito 28/11/2022

Il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di un figlio naturale integra violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano negli articoli 2 e 30 della Costituzione, oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento, un elevato grado di riconoscimento

e tutela. Tale condotta è dunque suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 c.c., di un'autonoma azione, esercitabile anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, volta risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole.

Cass. Civ. sez. III, sentenza n. 34895 ud. 26/10/2022 – deposito 28/11/2022

La Terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione ha ricordato che in caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, idonea a liberare quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall' art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, può essere effettuato acquisendo tale prova liberatoria non necessariamente in modo diretto, ovvero attraverso la dimostrazione della conformità del suo contegno di guida alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, ovvero tramite il riscontro del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente.

Cass. Civ. sez. I, ordinanza 34658 ud. 15/11/2022 - deposito 24/11/2022

In tema di trattamento di dati personali, la tutela spettante all'interessato consente alle autorità italiane di ordinare al gestore di un motore di ricerca di effettuare una deindicizzazione su tutte le versioni, anche extraeuropee, del suddetto motore previo bilanciamento tra il diritto della persona interessata alla tutela della sua vita privata e alla protezione dei suoi dati personali e il diritto alla libertà di informazione, da operarsi secondo gli standard di protezione dell'ordinamento italiano.

Cass. Civ. sez. III, ordinanza n. 34432 ud del 14/09/2022- deposito 23/11/2022

L'applicazione del principio "*iura novit curia*", di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., fa salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ponendo a fondamento della sua decisione anche principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, fermo restando, però, il divieto per il giudice di immutare gli elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa, pronunciandosi su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio.

Cass. Civ. sez. III, ordinanza n. 34297 ud del 28/06/2022 deposito 22/11/2022

L'accettazione con beneficio di inventario è circostanza neutra rispetto ai presupposti previsti per l'azione surrogatoria che consente al danneggiato di essere comunque posto nella condizione di porre in essere iniziative atte a mantenere integro il proprio diritto all'indennizzo assicurativo. Pertanto, del tutto erroneo è l'assunto della incompatibilità fra surrogatoria e accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, istituto, quest'ultimo, che ha la funzione di mantenere separato il patrimonio degli eredi da quello del *de cuius* e di consentire la liquidazione (individuale o, se richiesta, concorsuale) del patrimonio del deceduto, ma non impedisce - naturalmente - che detto patrimonio possa essere incrementato dagli eredi beneficiati mediante la riscossione di crediti del *de cuius* (in questo caso, per indennizzo assicurativo) o, in caso di inerzia degli eredi, ad iniziativa di creditori che agiscano in via surrogatoria.

Cass. Civ. sez. III, sentenza n. 32935 ud. 06/06/2022 – deposito 09/11/2022

La Corte di Cassazione ha affermato che il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono integralmente la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del danno non patrimoniale, non essendone in alcun modo giustificabile l'incorporazione nel c.d. danno biologico, trattandosi, con riguardo al danno morale, di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico relazionali della vita individuale.

Cass. civile sez. Lav., sentenza n. 35225 ud. 04/10/2022 – deposito 30/11/2022

Va ravvisato il giustificato motivo oggettivo di licenziamento nell'andamento economico negativo dell'azienda che ha comportato la soppressione del posto di lavoro (confermato, nella specie, il licenziamento di un pizzaiolo, atteso che il proprietario del locale aveva intenzione di ridurre l'attività, per ottenere un calo dei costi e così conseguire un aumento dei profitti).

CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE

CODICE PROCEDURA CIVILE

DOMANDA

Corte d'Appello, sentenza n. 641 - deposito 28/11/2022

Costituisce domanda nuova ed è assoggettata al regime delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c. quella con cui l'appellante abbia agito per ottenere l'indennizzo di cui all'art. 2047 co. 2 in cumulo con la diversa domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.

Nel caso di specie l'appellante aveva agito nella citazione con domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale. In particolare, la domanda era finalizzata a ottenere la tutela aquiliana del credito da lavoro, leso dall'invalidità di due suoi dipendenti, causata dall'atto illecito di un terzo soggetto. Solo nella memoria di cui all'art. 183 c.p.c. l'attore aveva agito in subordine con la domanda finalizzata a ottenere l'indennizzo di cui all'art. 2047 co. 2 c.c., in considerazione della non imputabilità del danneggiante.

Il giudice del gravame evidenziava come la richiesta di indennizzo rappresenti, in confronto a quella di risarcimento del danno, una mutatio libelli e non una emendatio libelli. Ciò considerato che la richiesta di risarcimento postula l'esistenza di un atto illecito, diversamente dalla richiesta di indennizzo, che deriva da un atto lecito dannoso.

OPPOSIZIONE DI TERZO ALL'ESECUZIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 658 - deposito 02/12/2022

Nei giudizi di opposizione all'esecuzione immobiliare la legittimazione attiva spetta al solo debitore esecutato in quanto non può ritenersi legittimato né il fideiussore, coobbligato col primo, né il socio della società di capitali assoggettata ad esecuzione, ove anch'essi esecutati, difettando comunque l'interesse a contraddire in ordine alle sorti dei beni assoggettati a pignoramento. Nel caso di specie non si poteva configurare un interesse giuridicamente rilevante dei fideiussori ad opporsi alla esecuzione immobiliare intrapresa dalla banca sull'immobile di proprietà del debitore esecutato che era stato da quest'ultimo concesso in garanzia ipotecaria all'atto della stipula del mutuo poiché i primi non avevano diritti sul predetto immobile.

PROVE

Corte d'Appello, sentenza n. 590 - deposito 07/11/2022

Il giudice, in qualità di peritus peritorum, può disattendere le conclusioni adottate dal consulente tecnico d'ufficio, qualora le ritenga contraddittorie rispetto alle premesse adottate dallo stesso consulente nella relazione prodotta in giudizio, così come rispetto alle restanti risultanze istruttorie.

Nel caso di specie, relativo alla responsabilità della struttura ospedaliera per la morte di una paziente, il giudice d'appello riteneva non condivisibili le conclusioni del Ctu in ordine al valore da conferire all'omissione di una diagnosi. Più in particolare, il giudice, valorizzando le conclusioni adottate dal

consulente di parte, rilevava come, diversamente da quanto sostenuto dal Ctu, una corretta diagnosi relativa alla retrazione del capezzolo della donna avrebbe dovuto condurre i sanitari a disporre un'ecografia mammaria e un esame obiettivo dei seni, esami che non furono colpevolmente adottati. Tali omissioni sono state ritenute dal giudice causalmente connesse all'incremento della diffusione di un carcinoma mammario già presente al momento dell'omissione che, successivamente, conduceva alla morte della paziente.

NULLITA'

Corte d'Appello, sentenza n. 254 - deposito 03/11/2022

La formulazione di una nuova proposta conciliativa al termine dell'istruzione, da parte del giudice cui il procedimento è stato riassegnato, sebbene irrituale, non determina la nullità del provvedimento con cui il giudizio è poi definito. A questo proposito la Suprema Corte, con sentenza n. 8777 del 29 marzo 2019, ha osservato che la nullità della sentenza o del procedimento derivante dai vizi dell'attività del giudice non è posta a tutela di un generico interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, bensì mira all'eliminazione del pregiudizio concretamente subito da chi lamenti quei vizi, non configurabile per il mero fatto del nuovo esperimento del tentativo di conciliazione.

CODICE CIVILE

AZIONE REVOCATORIA

Corte d'Appello, sentenza n. 623 - deposito 22/11/2022

L'azione revocatoria avente ad oggetto atti a titolo gratuito non postula la conoscenza, da parte del beneficiario del negozio, del pregiudizio arrecato alle ragioni del terzo creditore. Pertanto è legittimo il rigetto delle istanze istruttorie formulate dal debitore-appellante, finalizzate a dimostrare l'inconsapevolezza del terzo beneficiario del pregiudizio arrecato dall'atto gratuito al creditore-appellato.

Nel caso di specie il giudice del gravame confermava la decisione del Tribunale, anche con riferimento al rigetto delle istanze istruttorie, formulate in primo grado e reiterate in appello, laddove era stata dichiarata l'inefficacia dell'atto di convenzione di separazione dei beni e del successivo verbale di separazione consensuale con assegnazione dei beni, atti conclusi tra il debitore e la coniuge, con cui il primo trasferiva dei beni immobili alla seconda. In particolare, sia il primo giudice, sia a conferma la Corte d'Appello, qualificavano gli atti come negozi a titolo gratuito, adottati in pregiudizio del creditore agente. Pertanto ne dichiaravano l'inefficacia, anche senza la necessaria prova della consapevolezza della donna del pregiudizio nei confronti del creditore; prova che, in ogni caso, i giudici ritenevano raggiunta, considerato che gli atti erano stati adottati in un momento di conclamata crisi della società di cui il debitore era socio e garante, circostanza certamente nota alla coniuge.

CLAUSOLA PENALE

Corte d'Appello, sentenza n. 588 – deposito 04/11/2022

La clausola penale, considerata la sua natura di pattuizione accessoria finalizzata a stabilire preventivamente la sanzione per il caso di inadempienza o ritardo nell'adempimento, ponendosi non come corrispettivo dell'obbligazione principale, bensì come effetto derivante dall'inadempimento, sfugge dalla previsione prevista dall'art. 644 c.p., che contempla la diversa ipotesi di sperequazione fra prestazioni reciproche, risultando perciò svincolata dal tasso soglia di cui al reato di usura anche nel caso in cui venga stabilita in via percentuale su di una somma contrattualmente dovuta. Tale principio vale nella misura in cui le parti non abbiano dissimulato un pagamento di un corrispettivo (usurario) attraverso un simulato, preordinato e consapevole inadempimento, atteso che in quest'ultimo caso la clausola penale assume una funzione integrativa del compenso pattuito.

CONDOMINIO NEGLI EDIFICI

Corte d'Appello, sentenza n. 573 – deposito 27/10/2022

Nel calcolo del quorum assembleare e delle relative maggioranze, di cui all'art. 1136 co. 3 c.c., occorre tenere conto soltanto degli edifici esistenti e non di quelli ancora da edificare.
Nel caso di specie il giudice d'appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto valida la delibera assembleare di un supercondominio, annullata in prima istanza, in cui il calcolo del valore degli immobili e dei condomini presenti all'assemblea era stato effettuato tenendo conto soltanto degli edifici esistenti e non di quelli ancora da edificare.

Corte d'Appello, sentenza n. 553 – deposito 21/10/2022

Per i danni cagionati all'appartamento sottostante, derivanti da infiltrazioni interne al lastrico solare, rispondono solidalmente ai sensi dell'art. 2055 c.c. i singoli condomini, cui è imputabile, anche individualmente, l'obbligo collegato alla custodia ed alla gestione dei beni di proprietà o di utilità comuni, in concorso con i titolari del diritto di uso esclusivo sul lastrico, sui quali incombono gli obblighi di custodia di cui all'art. 2051 c.c.
Nel caso di specie l'attore ha correttamente agito nei confronti dei titolari del diritto di uso esclusivo sul lastrico, al contempo anche condomini. Costoro possono poi agire in regresso nei confronti degli altri coobbligati solidali, in particolare nei confronti degli altri condomini non citati in giudizio dall'attore danneggiato dalle infiltrazioni.

PROPRIETA'

Corte d'Appello, sentenza n. 594 – deposito 09/11/2022

Va qualificata come azione di denunzia di danno temuto e non come azione di risarcimento danni in forma specifica quella con cui l'attore agisce in giudizio per ottenere la condanna del convenuto ad adottare le opere necessarie a evitare il ripetersi di danni, comunque già subiti e per i quali si agisce con una diversa domanda.
Ne consegue che il regime probatorio segue le regole dell'azione preventiva-cautelare e non di quella riparatoria: l'attore deve dimostrare pertanto il pericolo del danno temuto e non i danni già subiti.
Nel caso di specie l'attore agiva con azione di denunzia di danno temuto nei confronti del Comune convenuto e otteneva la condanna all'adozione delle opere necessarie a evitare che le acque piovane

provenienti dalla strada di proprietà comunale defluissero sui terreni di sua proprietà, causando in tal modo danni da allagamento; in cumulo agiva altresì con azione *ex* art. 2043 c.c. e otteneva la condanna per i danni subiti a seguito di eventi metereologici già verificatisi.

RECESSO E RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Corte d'Appello, sentenza n. 588 – deposito 04/11/2022

La pronuncia di risoluzione del contratto basata su fatti e circostanze estranei alle deduzioni e allegazioni delle parti travalica l'ambito oggettivo del giudizio, quale determinato dalla *causa petendi* dell'azione attorea, e costituisce una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato *ex* art. 112 c.p.c. Nella fattispecie è stata riformata la sentenza del Tribunale con cui era stata pronunciata la risoluzione del contratto *ex* art. 1453 c.c. per inadempimento al generale canone della buona fede oggettiva a fronte di una domanda diretta all'accertamento dell'avvenuto perfezionamento dell'effetto risolutivo derivante dal mancato adempimento alla diffida formulata ex art. 1454 c.c. che aveva quale specifico contenuto la contestazione del mancato rispetto dei termini di consegna dei lavori.

Corte d'Appello, sentenza n. 551 – deposito 21/10/2022

È inefficace l'esercizio del diritto di recesso, collegato al versamento di una caparra confirmatoria, stabilito convenzionalmente a favore della parte non inadempiente contro la parte inadempiente, così come non può essere risolto il contratto per inadempimento *ex* art. 1453 c.c., nell'ipotesi in cui la parte che ha esercitato il recesso o che ha chiesto la risoluzione non abbia adempiuto la propria obbligazione, quando, secondo quanto stabilito nel contratto, costei sia tenuta ad adempiere prima della controparte.

Nel caso di specie è stato rigettato l'appello della parte condannata al pagamento dovuto in forza di un contratto di "fornitura e posa in opera" di infissi in legno e finestre in alluminio. Parte appellante aveva fatto valere nell'atto di impugnazione l'inadempimento del fornitore, che non avrebbe adempiuto l'obbligazione di consegna e posa in opera dei beni stabiliti in contratto. Invero, dall'analisi del testo contrattuale era emerso che la consegna dei beni doveva essere effettuata solo a seguito del pagamento della merce da parte dell'acquirente. Ne consegue che la mancata consegna dei beni non costituisce inadempimento da parte del fornitore, ma è l'acquirente a dover essere ritenuto inadempiente all'obbligo di pagamento dei beni e conseguentemente condannato all'adempimento.

RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE

Corte d'Appello, sentenza n. 641 - deposito 28/11/2022

Il regime di imputabilità proprio della responsabilità civile differisce da quello relativo alla responsabilità penale, in quanto, mentre nel diritto penale è la legge che ne individua le cause di esclusione, nel diritto civile, a norma dell'art. 2046 c.c., compete al giudice accertare caso per caso se, in relazione all'età, allo sviluppo psico-fisico e alle modalità dell'azione, debba escludersi la capacità di intendere e di volere.

Nel caso di specie il giudice escludeva l'imputabilità dell'appellato valorizzando, oltre alla sentenza penale di assoluzione per difetto di imputabilità relativa agli stessi fatti oggetto del processo civile, le

testimonianze assunte in giudizio, la cartella clinica relativa al TSO del danneggiante e il suo interrogatorio formale.
In particolare, dalle complessive risultanze probatorie il giudice desumeva che, al momento della condotta violenta che aveva determinato le lesioni nei confronti delle persone fisiche danneggiate, il danneggiante aveva agito in preda ad uno stato di psicosi acuta, tale da escluderne la capacità di intendere e di volere.

INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Corte d'Appello, sentenza n. 508 - deposito 04/10/2022

In virtù del canone ermeneutico di conservazione del contratto di cui all'art.1367 c.c., nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno. Pertanto, la clausola contrattuale del capitolato speciale di appalto, che prevede la possibilità per l'appaltatrice di avanzare all'appaltante la richiesta della concessione di un'area, da disciplinare con separato contratto di locazione, per la realizzazione di una stazione di trasferenza di rifiuti, va interpretata nel senso che a tale richiesta deve corrispondere un'obbligazione di cooperazione a carico dell'appaltante volta a garantire il conseguimento di tale area alla controparte entro il termine indicato a tal fine. Detta clausola non avrebbe, infatti, alcun effetto ove la si ritenesse attributiva di una mera facoltà per l'appaltatrice senza alcun vincolo per l'ente appaltante di attivarsi tempestivamente per l'evasione della richiesta, non occorrendo una pattuizione contrattuale sottoscritta da entrambe le parti per conferire ad una di esse la mera possibilità, nel corso del rapporto, di avanzare all'altra richieste, che quest'ultima sarà sempre libera di accettare o meno.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 648 - deposito 29/11/2022

La clausola claims–made mista (o impura) di un contratto di assicurazione, in virtù della quale l'operatività della copertura assicurativa viene subordinata alla circostanza che, tanto il fatto illecito, quanto la richiesta risarcitoria, intervengano nel periodo di efficacia del contratto, con eventuale retrodatazione della garanzia a condotte poste in essere per un tempo anteriore e determinato, pur in assenza di una generale disciplina di diritto positivo, va assoggettata al giudizio di liceità di cui all'art. 1322 co. 1 c.c. In particolare, occorre che il giudice verifichi la causa in concreto del negozio, valutandone la liceità alla luce dell'eventuale squilibrio tra premio pagato e rischio coperto. Ancora più in dettaglio, occorre che il giudicante accerti che al premio pagato dall'assicurato corrisponda un effettivo rischio coperto da parte dell'assicuratore, tale da preservare l'alea intrinseca al contratto di assicurazione. In caso contrario, laddove tale rapporto di corrispettività non sussista, la clausola dovrebbe essere dichiarata nulla per carenza di causa *ex* artt. 1418 co. 2 e 1917 c.c.
Nel caso di specie il giudice del gravame confermava le statuizioni di primo grado in ordine alla ritenuta validità della clausola claims-made, inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato da un dentista. La clausola subordinava la copertura assicurativa alla circostanza che, sia il fatto illecito, sia la richiesta di risarcimento si fossero verificati nel periodo di efficacia del contratto; estendeva però tale copertura alle condotte adottate nei due anni antecedenti la stipulazione del contratto. In particolare, la Corte d'Appello valorizzava proprio tale retrodatazione per ritenere sussistente l'alea del contratto di assicurazione e, di conseguenza, valida la clausola.

CONTRATTO DI APPALTO

Corte d'Appello, sentenza n. 508 - deposito 04/10/2022

Il contraddittorio in fase di constatazione del preteso disservizio non può che richiedere una verifica congiunta, ad opera dunque di entrambe le parti, del disservizio stesso, verifica congiunta che deve evidentemente avvenire prima della formale contestazione dell'infrazione. Diversamente opinando, il contraddittorio sarebbe solo apparente, posto che se la constatazione del disservizio potesse essere effettuata dal solo ente appaltante in assenza della controparte, il primo potrebbe contestare qualunque cosa giacché nessun'altro, al momento della "verifica", sarebbe presente. E' invece evidente come la partecipazione dell'appaltatrice alla verifica del disservizio in loco e nel momento in cui lo stesso poteva ancora essere constatabile o, al contrario, escludibile era indispensabile al fine di porla in condizione di poter controdedurre una qualunque argomentazione nel successivo termine di 5 giorni.

La clausola del Capitolato inerente la previa verifica dei pretesi disservizi nel contraddittorio delle parti, con tanto di previsione di nomina ad opera di entrambe del personale che sarebbe stato deputato al monitoraggio costante del servizio e quindi ai relativi controlli, configurava una pattuizione idonea a reagire anche sull'onere della prova in giudizio: è pur vero infatti che, di norma, il creditore di una prestazione può limitarsi – secondo i principi regolatori dell'onere della prova nelle azioni di inadempimento contrattuale – ad allegare gli inadempimenti del debitore, incombendo poi su quest'ultimo l'onere di dimostrare di aver correttamente adempiuto alle proprie prestazioni, ma laddove le parti abbiano contrattualmente previsto un meccanismo preventivo di rilevazione di eventuali inadempimenti – pattuendo quindi una specifica procedura a tal fine, rilevante ai sensi dell'art.2698 cc – non potrà in giudizio non tenersi conto di tale pattuizione, eventualmente derogativa rispetto ai principi generali regolanti l'onere della prova in assenza di diversi accordi. Ne consegue che è sufficiente, in tali casi, per il debitore allegare la mancata osservanza, da parte del creditore, del meccanismo di verifica dell'inadempimento contrattualmente previsto per spostare sul creditore il relativo onere della prova.

CONTRATTO DI VENDITA

Corte d'Appello, sentenza n. 561 - deposito 25/10/2022

Non può essere considerato affetto da vizi un bene che manifesti dei segni di deperimento tipici del materiale di cui è costituito, quando esso sia del genere stabilito all'interno del contratto e le cose non siano di qualità inferiore alla media.
Nel caso di specie, il giudice del gravame rigettava la domanda di risoluzione per inadempimento di un contratto di fornitura e posa in opera di beni formulata in via riconvenzionale in primo grado. Il contratto aveva ad oggetto infissi in pino massello, che nel tempo avevano mostrato dei segni di ingiallimento. Il giudice specificava che l'ingiallimento costituisce un fenomeno caratteristico di tale tipo di materiale e che, inoltre, i beni forniti erano di qualità non certamente inferiore alla media.

CONSUMATORE

Corte d'Appello, sentenza n. 595 - deposito 09/11/2022

Grava sull'acquirente di un bene di consumo l'onere della prova che il bene presentava i difetti allegati già al momento della consegna, qualora il vizio si sia manifestato oltre il termine di sei mesi dalla traditio del bene, secondo quanto stabilito dall'art. 132, comma 3, del d. lgs. n. 206 del 2005.
Nel caso di specie si è ritenuta non provata, né suscettibile di prova tramite perizia, l'esistenza di difetti relativi a una autovettura già al momento della consegna, posto che la vettura era stata successivamente riparata, evento che non rendeva più scrutinabili non solo i vizi presentati, ma anche la relativa eziologia.

ALTRI CONTRATTI

Corte d'Appello, sentenza n. 588 - deposito 04/11/2022

L'espressione "prestazione di servizi" contenuta nell'art. 2 co. 1 lett. a) d.lgs. 231/2002 è riferibile a tutte le prestazioni di fare e di non fare che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro. Più precisamente, nella nozione di "transazione commerciale", intesa quale contratto di scambio che opera la creazione o circolazione della ricchezza, stipulato da soggetti qualificati e caratterizzato dal pagamento di un prezzo, vanno ricomprese tutte le prestazioni di servizio con la finalità di assicurare la tempestività dei pagamenti attraverso l'imposizione di termini e di un saggio di interesse tali da escludere che l'inadempimento sia finanziariamente conveniente per i debitori, e assicurando, altresì, un congruo ristoro del danno da mancanza di liquidità per i creditori.
Nella fattispecie la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori ad un contratto di subconcessione della gestione di parcheggi temporanei e provvisori.

DANNO PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE

Corte d'Appello, sentenza n. 590 - deposito 07/11/2022

Non sussiste danno da perdita di chance, bensì danno da lesione della salute, nell'ipotesi in cui le i danni risarcibili siano ritenuti conseguenza diretta del fatto illecito, secondo il canone del più probabile che non, e non come determinanti la perdita di una mera possibilità di guarigione.
Nel caso di specie il giudice del gravame riteneva corrette le conclusioni adottate dal primo giudice, il quale aveva correttamente qualificato come danno alla salute e non come danno da perdita di chance quello da risarcire a favore degli eredi di una donna deceduta a seguito dell'omessa diagnosi di un carcinoma mammario, condotta che aveva incrementato la diffusione della neoplasia e portato all'aggravamento dei postumi invalidanti.

DIVORZIO

Corte d'Appello, sentenza n. 567 - deposito 26/10/2022

Nella determinazione dell'assegno divorzile il giudice è guidato dal c.d. criterio assistenziale-compensativo: infatti, egli deve tenere conto, da un lato dell'esistenza o meno di autosufficienza economica del coniuge debole, dall'altro dei sacrifici da questo sopportati, anche in relazione alla

crescita nella vita professionale, per contribuire alla realizzazione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune.
Nel caso di specie la Corte confermava l'attribuzione dell'assegno a favore della parte appellata, rigettando le richieste di revisione formulate da parte appellante. Il giudice valorizzava il solo criterio assistenziale, considerato che parte appellata non versava in condizioni di salute tali da poter cercare un lavoro con guadagni idonei al mantenimento di un tenore di vita adeguato. Non applicava, invece, il criterio compensativo, considerato che parte appellata non aveva rinunciato a nessuna opportunità lavorativa significativa per garantire il miglior svolgimento della vita familiare.

CONTRATTI BANCARI

Corte d'Appello, sentenza n. 658 - deposito 02/12/2022

Ai fini della valutazione da compiere in merito all'eventuale sforamento della c.d. soglia di usura la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici: i primi sono previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto, ed inoltre è differente anche la base di calcolo che è per i corrispettivi l'intero capitale oggetto del mutuo mentre per i moratori le sole rate scadute e non pagate. Nella specie era stato dedotto che lo sforamento della soglia antiusura andava valutato aggregando tutti i costi del mutuo.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Corte d'Appello, sentenza n. 614 - deposito 18/11/2022

Compete all''Autorità italiana conoscere dei casi di abuso di informazioni privilegiate realizzate sul territorio italiano da investitori italiani ed aventi ad oggetto strumenti finanziari regolamentati in un Paese dell'Unione Europea così come disciplinato dal combinato disposto degli artt. 182, co. 2, TUF e 22 del Reg. UE n. 596/2014.
Nel caso di specie Consob non aveva violato l'obbligo di cooperazione con l'Autorità francese in quanto la stessa aveva assicurato che le disposizioni del presente regolamento fossero applicate alle attività svolte sul proprio territorio, nonché alle attività svolte all'estero relative a strumenti ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato.

Corte d'Appello, sentenza n. 614 - deposito 18/11/2022

Non sussiste alcuna incompatibilità tra la condotta di abuso di informazioni privilegiate e il suo accertamento mediante presunzioni in quanto, la prova presuntiva è spesso l'unica che consenta di accertare il possesso delle dette informazioni, dal momento che il trasferimento di queste si attua, di regola, con modalità che escludono attività di documentazione; viceversa la rappresentazione dell'insider trading attraverso prove orali è eventualità per lo più esclusa dalla naturale riservatezza

delle comunicazioni e dalla mancata conoscenza, da parte della Consob, di quanti, vicini all'incolpato, potrebbero fornire precise informazioni al riguardo.

CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. LAVORO

LAVORO PUBBLICO

Corte d'Appello, sentenza n. 265 - deposito 21/11/2022

La normativa di riferimento del trattamento economico e di fine servizio dei dipendenti degli enti pubblici non economici (c.d. «parastato») è dettata dalla legge n. 70 del 20 marzo 1975 che all'art. 13 prescrive «... All'atto della cessazione dal servizio spetta al personale una indennità di anzianità, a totale carico dell'ente, pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento, qualunque sia il numero di mensilità in cui esso è ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestato. Per servizio prestato ai fini del presente articolo si intende quello effettivamente prestato senza interruzione presso l'ente di appartenenza, nonché i periodi la cui valutazione ai fini stessi è ammessa esplicitamente dalle leggi vigenti, nonché i periodi di cui il regolamento del singolo ente ammetta il riscatto a carico totale del dipendente...».

Il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari.

Nel pubblico impiego, pertanto, la nozione di «stipendio» è diversa da quella più ampia di retribuzione, la quale comprende anche le voci fisse e continuative e, in generale, tutto ciò che il lavoratore riceve in denaro o natura in dipendenza del rapporto di lavoro.

Tale disciplina non può essere derogata, neanche in senso più favorevole ai dipendenti, né dai contratti collettivi di comparto, né dalle disposizioni regolamentari dei singoli enti.

Devono, dunque, ritenersi abrogate o illegittime e, comunque, non applicabili, le disposizioni di regolamenti che, come quello dell'I.N.P.S., prevedono, ai fini del trattamento di fine rapporto, il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo, nonché le disposizioni della contrattazione collettiva che deroghino, anche in senso più favorevole al lavoratore, alla disciplina dell'indennità di anzianità dei dipendenti del c.d. «parastato» stabilita dalla legge.

Nel caso di specie, la Corte, in conformità a tale consolidato orientamento giurisprudenziale, ha rigettato il gravame con il quale l'appellante, che aveva prestato servizio alle dipendenze dell'I.N.P.S. quale avvocato, chiedeva che venissero incluse negli elementi retributivi, computabili ai fini della determinazione dell'indennità di anzianità, le voci relative alla quota di partecipazione agli onorari, all'indennità di funzione professionale ed all'indennità per il coordinamento distrettuale/regionale; la Corte le ha infatti ritenute tutte voci della retribuzione non suscettibili di rientrare nella nozione di stipendio base tabellare e delle sue componenti similari.

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Corte d'Appello, sentenza n. 254 - deposito 03/11/2022

L'art. 6 dell'accordo economico collettivo per il settore industria del 20 marzo 2002 riguardante le provvigioni di agenti e rappresentanti di commercio stabilisce, fra l'altro, che "I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti

dall'importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamento".
In altri termini, l'imponibile su cui calcolare le provvigioni viene determinato al lordo degli sconti per valuta e al netto di altri "sconti, premi, spese di qualsiasi genere", salvo diversa pattuizione contenuta nel mandato d'agenzia. Non sono, invece, invocabili eventuali prassi o usi aziendali concernenti la modalità di calcolo del medesimo imponibile.
Parimenti, gli sconti promozionali applicati a fine anno dalle ditte fornitrici, specialmente nelle transazioni con i clienti della grande distribuzione organizzata, così come gli altri sconti concessi ai clienti, poiché determinano una diminuzione dei ricavi della fornitrice, dovranno essere detratti dall'imponibile su cui sono calcolate le provvigioni.

LICENZIAMENTO

Corte d'Appello, sentenza n. 281 - deposito 02/12/2022

In tema di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto *ex* art. 1345 c.c. deve essere determinante ed esclusivo e, cioè, deve costituire l'unica effettiva ragione di recesso. Ne consegue che qualora il motivo illecito formalmente addotto quale causale del recesso risulti insussistente nel riscontro giudiziale, spetta al lavoratore fornire, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso.
Nel caso di specie, la Corte, in primo luogo, ha escluso la sussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto dalla società datrice di lavoro in quanto essa non aveva provato che la limitazione alla movimentazione dei carichi, accertata dal medico aziendale e addotta quale motivazione fondante il recesso, rendesse il lavoratore inutilizzabile nella mansione di appartenenza con gli opportuni accorgimenti. La Corte, tuttavia, una volta accertata l'insussistenza del motivo lecito formalmente addotto dal datore di lavoro, ha ritenuto comunque di escludere la finalità ritorsiva poiché la prova presuntiva di quest'ultima derivava da fatti e circostanze non dimostrati, con conseguente impossibilità di avvalersene, non essendo possibile, in tema di prove, valorizzare una presunzione come fatto noto per derivarne un'altra presunzione [divieto della c.d. *praesumptio de praesumpto*.

PREVIDENZA E OBBLIGO CONTRIBUTIVO

Corte d'Appello, sentenza n. 258 - deposito 02/11/2022

Se il lavoratore non ha fruito delle ferie maturate entro il termine indicato dall'art. 10 d.lgs. n. 66 del 2003 ed è stato impiegato anche mentre avrebbe dovuto riposare, è certamente integrato il presupposto dell'obbligo contributivo richiesto dall'art. 121, legge n. 153 del 1969, poiché la prestazione è stata resa in un periodo in cui la stessa non avrebbe dovuto esserlo, generandosi una maggiore capacità contributiva, quantificabile in termini economici quale indennità per le ferie non godute, che non può non incidere sugli oneri di finanziamento del sistema previdenziale posti a carico dell'impresa che di tale maggior produzione si è avvantaggiata.
Pertanto, in caso di mancata fruizione del periodo di ferie entro il termine previsto dalla legge (18 mesi successivi alla fine dell'anno di maturazione) il datore di lavoro è tenuto a versare all'Inps i contributi sulle ferie maturate e non godute, restando irrilevante - ai fini previdenziali - che l'indennità possa essere monetizzata tra le parti del rapporto di lavoro solo alla cessazione del medesimo in

considerazione dell'inderogabilità dell'obbligazione contributiva, integralmente sottratta all'autonomia privata.

CONTRATTO DI AGENZIA

Corte d'Appello, sentenza n. 254 - deposito 03/11/2022

L'agente di commercio, quand'anche legato alla società mandante da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, non potrà invocare a sua tutela in caso di recesso della mandante, gli istituti giuridici e i principi giurisprudenziali attinenti al licenziamento del lavoratore subordinato, poiché non estensibili al rapporto di lavoro autonomo come è quello di agenzia.

Corte d'Appello, sentenza n. 254 - deposito 03/11/2022

In tema di indennità per cessazione del rapporto di agenzia, l'art. 1751 c.c., così come modificato dai provvedimenti legislativi attuativi della direttiva 1986/653-CEE, prevede specifiche condizioni per la sua corresponsione. Due di queste, unitamente alla cessazione del rapporto, sono, dalla giurisprudenza di legittimità, ritenute costitutive (v. Cass., 12 dicembre 2002, n. 17992; 25 febbraio 2011, n. 4708; 22 agosto 2019, n. 21602), e devono, inoltre, sussistere cumulativamente, vale a dire: 1. l'agente deve aver procurato nuovi clienti al preponente o sensibilmente sviluppato gli affari con quelli esistenti e il preponente deve ricevere ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con quei clienti; 2. il pagamento dell'indennità dev'essere rispondente a criteri di equità, tenuto conto di tutte le circostanze del caso.
L'art. 10 dell'accordo economico collettivo dell'industria del 20 marzo 2002 ha, a sua volta previsto, in caso di cessazione del rapporto non ascrivibile a responsabilità dell'agente, un'indennità composta di due elementi.
Il primo (art. 10, punto I), denominato indennità di risoluzione del rapporto e riconosciuto a prescindere dall'incremento di clientela, viene accantonato annualmente nel fondo dedicato (FIRR) costituito presso l'ENASARCO.
Il secondo (art. 10, punto II), denominato indennità suppletiva di clientela, collegato all'incremento della clientela o del fatturato, da versarsi direttamente all'agente, è a sua volta suddiviso in due componenti o entità: la prima (punto II, lettera A) è calcolata sull'ammontare globale delle provvigioni corrisposte o da corrispondere all'agente per tutta la durata del rapporto, secondo scaglioni variabili dal 3 al 4%; la seconda, (punto II, lettera B, cosiddetta indennità meritocratica) si aggiunge qualora l'agente abbia apportato nuovi clienti o sensibilmente sviluppato gli affari con quelli esistenti, così da procurare sostanziali vantaggi al preponente anche dopo la cessazione del rapporto, ed è calcolata in proporzione che va dall'1% al 7% sul valore annuo dell'incremento delle provvigioni, determinato ai sensi dell'art. 11.
Pertanto, l'art. 1751 delinea, in termini generali, la cornice entro cui le parti collettive possono muoversi per disciplinare la materia, mentre l'AEC del 2002 stabilisce i criteri che consentono di determinare l'indennità spettante all'agente nel singolo caso specifico.
Per ottenere il riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto nell'importo massimo determinabile ai sensi dell'art. 1751 c.c., non è sufficiente che l'agente dimostri di aver soddisfatto le condizioni previste dalla norma (l'aver procurato nuovi clienti e incrementato il fatturato della

mandante, che continua a ricevere sostanziali vantaggi da quegli affari; l'essere il pagamento dell'indennità equo) ma occorre che egli, ai sensi dell'art. 2697 c.c., deduca e provi le circostanze da cui si possa desumere che l'indennità debba essere equamente stabilita in quell'importo.
Nel caso di specie, la Corte d'appello, in accoglimento dell'appello incidentale della società preponente, ha riformato la sentenza di primo grado, con cui era stato riconosciuto il diritto del ricorrente a ottenere la liquidazione dell'indennità di fine rapporto in base all'art. 1751 c.c., determinata nella misura massima prevista dal quarto comma della norma, e ha respinto la domanda proposta dall'agente.

CONTRATTO DI APPRENDISTATO

Corte d'Appello, sentenza n. 258 - deposito 02/11/2022

Dall'interpretazione della norma di cui all'art. 4, comma 2, decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, si evince che il contratto di apprendistato è funzionale al conseguimento delle competenze proprie degli specifici profili professionali previsti dalla contrattazione collettiva e non delle più generali categorie o livelli di inquadramento in quanto le competenze tecnico-professionali e specialistiche si acquisiscono con la formazione tipica di tale contratto in relazione alla specificità delle mansioni a prescindere dal livello di inquadramento previsto dai contratti collettivi, aspetto quest'ultimo che rileva solo ai fini della carriera e della retribuzione.
Pertanto, deve ritenersi legittimo il ricorso a tale schema contrattuale per far acquisire al lavoratore le conoscenze specialistiche di un determinato profilo anche nel caso in cui egli già possegga le competenze tecnico-professionali per lo svolgimento di altre mansioni relative ad un diverso profilo appartenente ad un livello superiore di inquadramento in ragione di altro contratto di apprendistato.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto legittimo il secondo contratto di apprendistato diretto a far acquisire alla lavoratrice le conoscenze specialistiche del profilo di "addetto ai libri paga e contributi" sebbene esso fosse inquadrato nel livello 4S, inferiore al livello 3, proprio della qualifica di "addetto alla contabilità" già raggiunta grazie a diverso e precedente contratto di apprendistato.



Auguri di Buone Feste